

Alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale

Forum Nazionale del Terzo Settore forum@forumterzosettore.it direttore@forumterzosettore.it

CSV Net

segreteria@csvnet.it presidente@csvnet.it direttore@csvnet.it

e, p.c.:

Ufficio Legislativo ufficiolegis@lavoro.gov.it

Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

commissionepolitichesociali@regione.calabria.it cappuccio.alessandro@mail.regione.molise.it lista@regioni.it

Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Con la circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 (disponibile alla pagina https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf) sono state fornite le opportune esplicitazioni relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalità di adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.

Le disposizioni in epigrafe citate hanno formato oggetto di un successivo intervento legislativo, attuato mediante l'articolo 35 del decreto -legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha riformulato la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche previste dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017. Tale riformulazione è stata attuata mediante la sostituzione dei predetti



commi con dieci nuovi commi, che hanno introdotto sia modifiche sostanziali che modifiche di coordinamento sistemico e formale.

Sulla base del nuovo quadro normativo, sono stati sottoposti all'attenzione della scrivente Amministrazione alcuni quesiti in ordine alla portata applicativa della disciplina sopra richiamata, riguardanti in particolare il dettato del novellato comma 125, in relazione all'oggetto degli obblighi informativi.

Tale disposizione ha investito in modo significativo la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza: difatti, a fronte dell'ampiezza dell'originaria formulazione legislativa, che faceva riferimento a "vantaggi economici di qualunque genere", il nuovo testo del comma 125 ha operato un restringimento dell'ambito oggettivo di applicazione, in forza del quale non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo. Una volta circoscritta la sfera di applicazione ai contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi o aiuti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati, non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico (come è il caso di tutti i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990) il legislatore del 2019 ha operato un'ulteriore perimetrazione, escludendo dallo specifico regime di informazione gli ausili pubblici aventi carattere generale. Per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni: in tale prospettiva si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del cinque per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto. Per altro verso, per le somme ricevute a titolo di cinque per mille troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, previsti dall'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Al contempo, in una prospettiva più generale, si reputa opportuno apportare i necessari aggiornamenti alla sopra citata circolare n. 2/2019, anche in relazione agli ulteriori aspetti interessati dalle sopravvenute modifiche normative, riguardanti i soggetti eroganti; il termine di adempimento ed infine i profili sanzionatori.

In ordine al profilo soggettivo, il nuovo comma 125 specifica da un lato che le erogazioni devono provenire dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in luogo del generico richiamo alle pubbliche amministrazioni contenuto nella formulazione originaria); dall'altro nel mantenere il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2- bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, ha eliminato dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA.

Altrettanto pregnante è lo spostamento del termine di adempimento degli obblighi in parola dall'originaria data del 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno.

Infine, deve essere posta attenzione al nuovo impianto sanzionatorio, introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2020, dal comma 125 -ter: all'originaria delimitazione della sanzione restitutoria alle sole imprese, si sostituisce un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati, senza alcuna distinzione di categorie, accompagnato da una



graduazione delle sanzioni. Difatti, la disposizione citata pone a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione; solo nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall'amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.

IL DIRETTORE GENERALE Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"